



CONFCONSUMATORI
CONFEDERAZIONE
GENERALE DEI
CONSUMATORI

Torino - 20 dicembre 2017

L'avvocato Marcello Gori assiste numerosi piccoli azionisti, iscritti alla Confconsumatori, che si sono costituiti parte civile nel c.d. [processo SEAT PAGINE GIALLE](#), ove sono stati chiamati a giudizio gli ex amministratori, tra cui Majocchi, e gli ex sindaci per bancarotta fraudolenta. Nei giorni scorsi aveva espresso la sua posizione circa l'esclusione dell'associazione e dei suoi assistiti in sede di Udienza preliminare, una decisione che il legale sperava di poter ribaltare in composizione collegiale, come è accaduto.

Riportiamo di seguito per esteso la nota di Marcello Gori dello scorso 6 dicembre, in cui il legale argomentava la propria convinzione rispetto al diritto dei danneggiati di poter entrare nel processo Seat, diritto riconosciuto il 18 dicembre scorso dal Tribunale di Torino.

I difensori degli imputati hanno chiesto l'esclusione di tutte le parti civili, rappresentate anche da altri difensori, facendosi forza dell'orientamento maggioritario della Cassazione, in particolare espresso dalla sentenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite Civili, n. 27346/2009. Questa sentenza enuncia in concreto che il c.d. danno da partecipazione dell'azionista latamente inteso è un danno indiretto e che, laddove fosse risarcito, al pari di quello patrimoniale della società, andrebbe a concretare una sorta di ingiustificata locupletazione.

Pur evidenziando il mio argomentato dissenso rispetto a tale tesi giuridica, se non altro perché la stessa sentenza assume, come è pacifico, l'autonomia patrimoniale tra socio e società persona giuridica, ho sottolineato che il capo di imputazione contesta, in realtà, ad amministratori e sindaci, delle condotte che si sarebbero sostanziate nella falsa rappresentazione della situazione economico-finanziaria della società e nella diffusione di false informazioni relative alla solidità della società, certamente tali di indurre in errore i destinatari di tali informazioni, tra cui i soci azionisti e, in generale, i risparmiatori, pregiudicandone il libero e consapevole accesso al mercato ed agli investimenti.

A tenore del capo di imputazione, gli imputati, in tempi diversi, avrebbero infatti tenuto una condotta "dissimulativa", astrattamente idonea, di per sé, ad alterare la correttezza e la genuinità delle informazioni sulla effettiva consistenza patrimoniale della società, tale da compromettere la partecipazione consapevole degli investitori, nonché la loro libertà negoziale.

Si consideri, infatti, il giudizio positivo di sostenibilità, sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, dell'indebitamento della società conseguente all'eventuale distribuzione del dividendo, formulato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa del 15.10.2003 sul progetto di fusione per incorporazione di Seat Pagine Gialle S.p.a. in Silver S.p.a. e di Silver S.p.a. in Spyglass S.p.a., nonché nell'ambito della relazione illustrativa del 15.4.2004 sulla "Distribuzione di riserve disponibili previa

Ufficio di Presidenza: via Mazzini, 43 - 43121 PARMA

Tel. 0521/231846 Fax: 0521/285217

Web www.confconsumatori.it - e-mail: segreteria@confconsumatori.it



CONFCONSUMATORI
CONFEDERAZIONE
GENERALE DEI
CONSUMATORI

integrazione della riserva legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”, come descritto nel capo di imputazione.

Oppure il parere favorevole sulla distribuzione di riserve disponibili espresso dal collegio sindacale nella relazione del 24.3.2004, inerente al progetto di bilancio al 31.12.2003 e nella relazione del 12.4.2005, dove anzi, come risulta dal capo di imputazione, il Collegio ha ritenuto l'operazione “... conforme alla legge e all'atto costitutivo, rispondente all'interesse della società, non manifestamente imprudente o azzardata, né tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale”.

Di fatto, quindi, è lo stesso capo di imputazione che, nel descrivere le condotte contestate agli imputati, si è soffermato più volte sul fatto che le informazioni relative alla situazione patrimoniale della società non fossero corrispondenti al vero e che proprio la falsa rappresentazione dell'apparente solidità della società ha indotto i soci azionisti e/o i risparmiatori a conservare le quote e/o ad acquistarne altre.

Per ciò solo, a prescindere dalla diversa tesi in argomento, assumo che vi è comunque un danno subito in via diretta dai soci e dagli investitori di minoranza: la lesione del diritto (e comunque dell'interesse) all'informazione dell'investitore e del socio uti individuus e la connessa libertà di disposizione dell'azionista quale investitore che sopporta il rischio ultimo dell'iniziativa, in radice violata dalle operazioni dolose oggetto di contestazione.

Non solo.

E' da considerarsi la lesione dell'interesse dell'azionista alla corretta amministrazione del suo investimento e, tra le altre cose, al prudente e tempestivo apprezzamento di occasioni di disinvestimento.

Va posta, poi, l'attenzione sul fatto che, laddove si aderisse alla tesi maggioritaria, i piccoli risparmiatori non avrebbero alcuna tutela, non essendo per loro neppure possibile ipotizzare l'esperimento di azione di responsabilità ex art. 2393 bis c.c., rispetto alla transazione in ambito civilistico dell'azione di responsabilità promossa dalla società, stante la diluizione del loro investimento in conseguenza proprio di dette vicende societarie e degli effetti che ne sono discesi.

Invero, l'azione ex art. 2393 bis c.c. può essere promossa da soci che rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale (attualmente di circa 20 milioni di euro, laddove nel 2003 era di circa 350 milioni di euro), pari a 500 mila euro.

In ogni caso, gli effetti positivi di detta azione ricadrebbero solamente sulla società, non sui soci, che, in caso di vittoria, si vedrebbero solo restituite le spese legali (in ipotesi, di assai rilevante importo, stante, già solo il valore e la complessità della causa), antecedentemente sostenute.

A questo punto non resta che attendere il pronunciamento del Tribunale in composizione collegiale, che si esprimerà all'udienza del 18 dicembre 2017.

Avvocato Marcello Gori, 6 dicembre 2017

Ufficio di Presidenza: via Mazzini, 43 - 43121 PARMA

Tel. 0521/231846 Fax: 0521/285217

Web www.confconsumatori.it - e-mail: segreteria@confconsumatori.it